



OGGETTO: Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025).

Il relatore riferisce quanto segue.

La vigente collocazione giuridica del Colombo o Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) è stata definita dall'Organo giudicante di III° grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria". In base al comma 2 dell'articolo 19 della suddetta legge le Regioni (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Per quanto riguarda il Veneto, il Consiglio regionale era già intervenuto sulla questione emanando la legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, modificando l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993, con l'estensione del controllo della fauna selvatica, ivi disciplinato, anche alla "fauna domestica inselvaticata", riferendosi nello specifico al colombo. A riguardo, proprio la sentenza del T.A.R. Veneto Sezione II del 04 aprile 2008, n. 862, aveva classificato il Piccione (Colombo di città) quale specie inselvaticata "in quanto ha assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico" e pertanto soggetta a regime di contenimento proprio delle specie selvatiche.

La gestione delle criticità ascritte alla specie in parola negli ambiti urbani è avvenuta spesso attraverso l'emanazione di ordinanze dei sindaci sulla base del disposto degli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), tuttavia si ritiene che lo strumento ordinario con cui dare attuazione alla gestione del Colombo di città sia quello previsto all'art. 19 della legge n. 157/1992 e all'art. 17 della L.R. n. 50/1993. Tali dettati normativi trattano la materia evocando la sussistenza di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". In generale queste azioni, adottate da varie Amministrazioni, appaiono disomogenee e non sempre coerenti con gli obiettivi dichiarati. Occorre inoltre osservare come alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, chiamati ad esprimersi sull'argomento a seguito di ricorsi, evidenzino come l'ordinanza del Sindaco sia strumento impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario, tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006). L'articolo 54 del D. lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). Il quadro giurisprudenziale testè



delineato pare individuare nel “controllo” previsto dall’articolo 19, comma 2, della l. n. 157/1992, lo strumento “ordinario” di gestione delle problematiche cagionate dal colombo.

Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”) e la contestuale individuazione, tra le cosiddette “funzioni non fondamentali”, della caccia e, in generale, dell’attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia” e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” “Definizione del modello organizzativo”, che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata prevista l’istituzione di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia: con lo stesso provvedimento è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l’istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.

In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l’articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell’ISPRA: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie “problematiche” di fauna selvatica, tra cui anche il colombo di città. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che “*le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza*” e “*dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza*”.

Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l’attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell’azione amministrativa e nell’ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopracitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».



A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

- “controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;”
- “supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;”
- “supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;”
- “attività di gestione faunistica delle specie aliene”.

In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, all'articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo, tra cui anche quello del colombo di città, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica, tra cui anche quello del colombo di città, e tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca, conclusosi il 30 settembre 2019, sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.

Ciò detto, con nota prot. n. 0538532 del 18 dicembre 2020 è stata inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) per il periodo 2021-2025. Con nota prot. n. 7492 del 18 febbraio 2021 l'ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione apportando alcune migliorie al testo, che nel piano in approvazione hanno trovato recepimento (nota del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 0072439 del 16 febbraio 2021).

Rispetto alla proposta di Piano di controllo condivisa con l'ISPRA, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla DGR n. 1400/2017, non viene prevista la possibilità di effettuare i prelievi di colombo di città, così come l'utilizzo dei falchi addestrati, all'interno ed entro un raggio di 200 m, dai Siti della Rete Natura 2000, così da evitare possibili effetti a carico di habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all'adozione, in recepimento dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del “Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale (2021-2025)” di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, dando atto:

- che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di



vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo del Colombo in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;

- che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo del colombo di città, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
- che, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell'ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo del colombo di città.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n.50/1993;

VISTA la L.R. n.30/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

CONSIDERATA la DGR n. 1079/2019;

CONSIDERATE le DDGGRR n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 715 del 08 luglio 2021;

VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO del parere formulato dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 7492 del 18 febbraio 2021;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di adottare, in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l'**Allegato A** “Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale (2021-2025)” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 3. di dare atto:
- che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le



- Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo del Colombo di città in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
- che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo del colombo di città, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
 - che è stato acquisito il parere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art.19 della L.157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione;
4. di fissare al 31 dicembre 2025 il termine di durata del Piano regionale di controllo del colombo di città;
 5. di stabilire che all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 ed entro un raggio di 200 metri dal perimetro degli stessi, nelle more dell'assolvimento della procedura in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinata dalla D.G.R. n. 1400/2017, sarà consentito solo l'utilizzo dei metodi ecologici, mentre invece sarà vietato ogni tipo di prelievo di colombi, nonché l'utilizzo dei falchi addestrati;
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina

